Sentenza n. 241/2022 pubbl. il 05/10/2022

RG n. 6/2020

R.G. 6/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

dr. Maria Grazia d'ERRICO

Presidente rel.

dr. Gianfranco PLACENTINO

Consigliere

dr. Catello MARESCA

Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6 del Ruolo Gen. 2020, avente ad oggetto: impugnazione di lodo arbitrale nazionale

TRA

REGIONE MOLISE (C.F. 00169440708), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso nei cui uffici domicilia "ope legis" alla via Insorti d'Ungheria n. 74 (T.U. approvato con R.D. 30.10.1933 n. 1611; art. 10 legge 3.4.1979 n. 103 e delibera Consiglio Reg.le 17.11.1998 n. 368)

IMPUGNANTE

Ε

MOLISE DATI s.p.a. (P.I. 00379980709), con sede legale in Campobasso (CAP 86100), Via Insorti d'Ungheria, 81, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marzia Tolesino del foro di Campobasso (C.F. TLSMRZ78L58B519P), in forza di procura a margine dell'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Campobasso alla Via Lombardia n. 70.

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come da note scritte depositate.



Per l'appellante: ritenuta ammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale irrituale, rilevare, anche *ex officio*, la nullità della clausola compromissoria – e di ogni altra clausola inficiata da invalidità assoluta –anche in secondo grado e anche quando non proposta davanti alla sede arbitrale.

Per l'appellato: in via preliminare ed assorbente: - dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; - dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse e abuso del processo; - con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario. Nel merito: - rigettarsi integralmente l'impugnazione avversa in quanto inammissibile ed infondata, in fatto ed in diritto; - per l'effetto confermare integralmente il lodo arbitrale emesso il 29.11.2018 con condanna alle spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In fatto -- 1. La società MOLISE DATI s.p.a, dal 2010 totalmente partecipata dalla Regione Molise (società *in house*), ha chiesto nei confronti della Regione Molise decreto ingiuntivo, con atto notificato il 15.9.2014 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, intimando all'amministrazione regionale il pagamento immediato e senza dilazione della somma di € 5.728.457,28, poi ridotto a € 5.588.214,29 oltre quanto dovuto per legge, nonché le competenze e spese per la procedura monitoria, liquidate in complessivi € 7.760,00.

Con atto di citazione notificato il 22.10.2014 la Regione Molise ha proposto rituale e tempestiva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda proposta col relativo ricorso, per inammissibilità/improponibilità o manifesta infondatezza della domanda medesima, ovvero inefficacia del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Campobasso ha accolto l'eccezione subordinata riguardante la clausola compromissoria con sentenza del 5 luglio 2017 n. 418/2017 (R.G. 1739/2014), dichiarando la propria incompetenza e stabilendo il termine di 3 mesi per la riassunzione della causa davanti al Collegio Arbitrale.

Instauratosi il procedimento arbitrale si concludeva con il seguente lodo:

§1. ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI MOTIVI DELLA DECISIONE, sul tema pregiudiziale della giurisdizione, riproducendo i contenuti della precedente sentenza del Tribunale di



Campobasso: "a) "va anzitutto rigettata l'eccezione sollevata dalla Regione Molise di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo", ritenendo l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria della controversia innestantesi sulla fase di esecuzione della Convenzione; b) "dichiara[to] il difetto di competenza del giudice ordinario, per essere invece competente il collegio arbitrale di cui all'art. 12 del contratto stipulato tra le parti", conformemente a eccezione (subordinata) sollevata dalla stessa Regione Molise; c) accertato, quale antecedente, "l'esistenza della clausola compromissoria di cui sopra, di ampia portata e la cui validità non è stata contestata", d) "e, come conseguente, fissato termine di tre mesi decorrente da oggi [5 luglio 2017] per la riassunzione della causa dianzi al competente collegio arbitrale". Su tali punti il Collegio ha reputato formatosi il giudicato, di guisa che la stessa eccezione non è stata reputata utilmente riproponibile. Rigettate talune ulteriori questioni preliminari e, nel merito, respinte le deduzioni difensive dell'Amministrazione, nel dispositivo in calce alla "ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI MOTIVI DELLA DECISIONE", il Collegio ha così statuito: "a) determina il credito di Molise Dati s.p.a. nei confronti della Regione Molise "per canoni di gestione del servizio informativo regionale reso per ogni assessorato" in € 5.467.271,84, oltre interessi al tasso legale a far data dal 20 febbraio 2014 e "a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" a far data dal 6 ottobre 2017; b) dichiara le spese per onorari del Collegio arbitrale complessivamente dovute, nei limiti delle anticipazioni già liquidate, per quote uguali tra le Parti, fermo il vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro; c) dichiara interamente compensate tra le Parti le spese per assistenza difensiva.

2. Con citazione notificata il 30/12/2019, il lodo suddetto è stato impugnato dalla Regione Molise, con richiesta di declaratoria della sua nullità, con vittoria delle spese.

La Molise Dati s.p.a. si è costituita in data 18.09.2020, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., giusta comparsa di costituzione e risposta, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione in rito e la sua infondatezza nel merito, e chiedendo la condanna della controparte al rimborso delle spese di questa fase.



In data 31.08.2020 la Corte d'Appello emetteva decreto di svolgimento dell'udienza mediante deposito di note scritte, disponendo che l'udienza del 14/10/2020 fosse sostituita dal deposito telematico, entro il termine delle ore 14:00 dell'8/10/2020, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni dei difensori delle parti, mandando alla parte ricorrente per la notificazione del decreto alla controparte non costituita entro il termine del 14/9/2020; il suddetto decreto non veniva notificato a Molise Dati S.p.A., la quale, pertanto, depositava istanza di rimessione in termini, datata 23.10.2020, a mezzo della quale impugnava e contestava le note di trattazione scritta, datate 06.10.2020 depositate da controparte, opponendosi all'ammissione della chiesta CTU, sia poiché non ammissibile in sede di gravame, sia poiché meramente esplorativa e suppletiva delle lacune istruttorie del giudizio di primo grado a carico della Regione Molise.

Con ordinanza datata 23.10.2020 il Collegio accoglieva l'istanza di rimessione in termini, "in quanto pur se l'appellata fosse stata tenuta a depositare tempestivamente note scritte (vista la costituzione telematica effettuata in data 11/9/20 e la possibilità per la stessa di prendere visione di tutti i documenti inseriti nel fascicolo telematico) non avrebbe potuto controdedurre alla del tutto nuova richiesta di CTU effettuata dall'appellante". Non si riteneva, ai fini della rimessione in termini, di dover fissare una nuova udienza, atteso lo svolgimento di difese nel merito da parte dell'appellata.

Pronunciando sulle richieste formulate in sede di trattazione della causa, fissata per l'udienza del 14/10/20, con ordinanza del 23/10/20, la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria dell'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. (concernente i casi di infondatezza nel merito: v. Cass. sez. unite 2/2/2016 n.1914), ed ha ritenuto la richiesta di ammissione di CTU effettuata dall'appellante non accoglibile. Inoltre, il Collegio ravvisava l'esigenza di sottoporre alle parti, ai sensi dell'art. 101, co.2, c.p.c., la questione rilevabile d'ufficio -e potenzialmente assorbente - dell'inammissibilità dell'appello in relazione alla natura irrituale dell'arbitrato, avuto riguardo alla proposizione dell'appello esclusivamente per "i motivi indicati riconducibili ai nn. 1, 9 e 12 dell'art. 829 c.p.c., nonché alla previsione del terzo comma del medesimo articolo". La causa è stata, pertanto, rinviata per la precisazione delle conclusioni in forma di trattazione scritta. E, quindi, veniva trattenuta in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.



In diritto -- L'impugnazione è espressamente proposta dall'appellante per i vizi di nullità riconducibili ai nn. 1, 9 e 12 dell'art. 829 c.p.c., nonché alla previsione del terzo comma del medesimo articolo. Preliminarmente occorre, pertanto, stabilire la natura del lodo ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.

Al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse.

Dal tenore letterale e dalla conseguente volontà manifestata dalle parti il Collegio ritiene trattarsi di arbitrato irrituale.

Nella clausola compromissoria, infatti, è testualmente riportato "l'arbitrato sarà irrituale e secondo diritto. Il collegio arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura, ma nel rispetto del principio del contraddittorio. Le parti si impegnano ad eseguire la decisione degli arbitri come se provenisse da loro stesse".

Ebbene, trattandosi di lodo irrituale (la clausola compromissoria di cui all'art. 12 della Convenzione n. 2168 dell'8.11.2006 devolve al collegio arbitrale la risoluzione di eventuali controversie nascenti "in tema di validità, di interpretazione o di esecuzione del presente contratto" mediante una dichiarazione di volontà delle stesse parti del rapporto, rivestendo l'accordo natura contrattuale avente soltanto effetti negoziali) l'impugnazione volta ad ottenere l'annullamento del lodo arbitrale sarebbe dovuta essere proposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 808 ter c.p.c. (laddove sussistenti le motivazioni di cui al secondo comma), innanzi al Giudice competente (Tribunale di Campobasso), e non, invece, ai sensi e per gli effetti dell'art. 829 c.p.c. innanzi alla Corte d'Appello erroneamente adita.

In tal senso, "il lodo irrituale non è impugnabile per "*errores in iudicando*", come è invece è consentito dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ. per l'arbitrato rituale, neppure ove esso consista in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti che ha dato origine al loro mandato; e non è neppure annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, né a maggior ragione per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e, comunque, non conforme alle aspettative della parte impugnante. L'art. 808 ter co. 2 c.p.c., infatti, prevede casi espressi di



annullabilità del lodo contrattuale, che è assimilato al contratto e non alla sentenza ex art. 824 bis c.p.c.

Nell'arbitrato irrituale, le parti intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (cfr., *ex aliis*, Cass. n. 23629 del 2015; Cass. n. 24552 del 2013; Cass. n. 14972 del 2007; Cass. n. 24059 del 2006; Cass. n. 14223 del 2006).

Alla stregua di detti principi, dunque, va interpretata la scrittura compromissoria di cui si tratta, ed al riguardo ritiene il Collegio, all'esito del suo complessivo esame, che le parti abbiano certamente inteso dare vita ad un arbitrato irrituale.

Nel caso di specie, le parti non hanno voluto un arbitrato rituale, poiché non hanno inteso attribuire agli arbitri una funzione sostitutiva del giudice, bensì hanno voluto un arbitrato irrituale, demandando agli arbitri la soluzione di una controversia mediante un negozio di accertamento o strumento conciliativo/transattivo; sicché il dictum degli arbitri è destinato a riempire il contenuto, in bianco, di un accordo transattivo sottoscritto dalle parti.

La sancita natura irrituale dell'arbitrato nascente dalla scrittura compromissoria predetta comporta, pertanto, la non impugnabilità, ex art. 827 e ss. c.p.c., del lodo reso dal collegio arbitrale (cfr. Cass. n. 24552 del 2013), e la conseguente pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione.

Invero, la qualificazione dell'arbitrato incide sul problema processuale dell'ammissibilità della impugnazione del lodo per nullità, atteso che il lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previsto per quello rituale dagli artt. 827 e ss. c.p.c., bensì alle impugnative negoziali, con riferimento sia alla validità dell'accordo compromissorio, sia all'attività degli arbitri, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (cfr., *ex multis*, Cass. n. 23629 del 2015; Cass. 24552 del 2013; Cass. n. 7574 del 2011; Cass. n. 178 del 2008; Cass. n. 24059 del 2006; Cass. n. 16718 del 2006; Cass. n. 874 del 1995).



L'appello in esame è espressamente impugnazione che corrisponde ai vizi di nullità riconducibili ai nn. 1, 9 e 12 dell'art. 829 c.p.c., nonché alla previsione del terzo comma del medesimo articolo, da cui si evince che "l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico".

L'impugnazione, allora, dovrà proporsi avanti il giudice di primo grado secondo gli ordinari criteri di competenza (giudice di pace o tribunale) e non secondo le regole stabilite dall'art. 828 c.p.c. per il lodo irrituale.

La competenza per l'impugnazione del lodo irrituale ex art. 808 ter co. 2 c.p.c. spetta al Tribunale; nel caso in cui erroneamente è adita la Corte di Appello questa deve limitarsi a dichiarare inammissibile l'impugnazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 5814/99).

L'impugnazione deve, pertanto, dichiararsi inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed all'attività espletata (studio, introduttiva e decisionale) secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014.

Va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.

Come precisato, infatti, da Cass. civ. Sez. Unite, 20/02/2020, n. 4315, il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato.

P. Q. M.

La Corte, pronunciando definitivamente sull'impugnazione avverso lodo arbitrale promossa dalla Regione Molise, in persona del 1.r.p.t., con citazione notificata il 30/12/2019, nei confronti della Molise Dati s.p.a., in persona del 1.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) dichiara inammissibile l'impugnazione;
- 2) condanna l'impugnante Regione Molise a rimborsare al resistente Molise Dati s.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in € 19.366, per compenso al difensore, oltre



rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge (con distrazione in favore del procuratore antistatario).

3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1-quater del DPR 115/2002. Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 21 settembre 2022.

Il Consigliere est.

Il Presidente

dr. Catello Maresca

dr. Maria Grazia d'Errico

